

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO

con istanza cautelare - di concessione di provvedimenti immediati e urgenti inaudita altera parte – di abbreviazione dei termini ex artt. 53 - 55 e 56 c.p.a. ed istanza di abbinamento con questione di costituzionalità

PER

1. **Luciani Gabriele** (c.f. LCNGRL87D07D786O) nato a Umbertide il 7.aprile 1987 residente a Capodimonte via degli Eucaliptus 13 Docente che ha conseguito il Diploma di Geometra nell'Anno scolastico 2009-2010 ed ha porposto domanda di cocorso per la classe di concorso B14
2. **Orzi Maria Cristina** (C.F. RZOMCR82T64F499Q), nata a Montefiascone,il 24.12.1982, residente a Montefiascone, in via Naionale, n. 23 - Docente che ha conseguito il Diploma di Geometra nell' Anno Scolastico 2000/2001 ed ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B14;
3. **Gambellini Marco** (C.F. GMBMRC82C23M534M), nato a Ronciglione,il 23.03.1982, residente a Vetrulia, in via Pietro Nenni, n. 21 - Docente che ha conseguito il Diploma di Perito Tecnico Meccanico nell' Anno Scolastico 2001/2002, nonchè la Laurea in "Biologia Molecolare San. E nutrizione" e la Laurea in "Tecniche di laboratorio Biomedico" ed ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B17;
4. **Pepponi Simone** (C.F. PPPSMN81A03M082U), nato a Viterbo,il 03.01.1981, residente a Montefiascone, in via Cassia Vecchia, n. 70 - Docente che ha conseguito il Diploma di Geometra nell' Anno Scolastico 1999/2000 ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B14;
5. **Mancinelli Teresa** (C.F. MNCTRS69C48H501X), nata a Roma,il 8.03.1969, residente a Viterbo, Piazzale Antonio Gramsci, n. 22 - Docente che ha conseguito il Diploma di Perito Agrario nell' Anno Scolastico 1986/1987 ha proposto domanda di partecipazione per le classi di concorso B11 e B17;
6. **Pesci Marco** (C.F. PSCMRC73M04M082R), nato a Viterbo,il 4.08.1973, residente a Marta

(VT), in via Ugo Foscolo, n.1 - Docente che ha conseguito il Diploma di Perito Industriale specializzazione Meccanica nell' Anno Scolastico 1992/1993, nonchè la Laurea in "Tecniche di Radiologia Medica per le immagini e radioterapia" ed ha proposto domanda di partecipazione per le classi di concorso B17 e B03;

7. **Ricci Francesco** (C.F. RCCFNC88S04H501G), nato a Roma, il 4.11.1988, residente a Viterbo, in via Tuscia, n. 1 - Docente che ha conseguito il Diploma di Perito Agrario nell' Anno Scolastico 2006/2007, che ha conseguito la Laurea in "Sc. e Tecnologie Agrarie" ed ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B11;
8. **Sirio Simone** (C.F. SRISMN92P17M082L), nato a Viterbo, il 17.09.1992, residente a Viterbo, in via Dei Tarquini, n. 3 - Docente che ha conseguito il Diploma di Perito Costruttore Aeronautico nell' Anno Scolastico 2010/2011 ed ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B17;
9. **Di Pietro Amedeo** (C.F. DPTMDA94P05M082S), nato a Viterbo, il 5.09.1994, residente a Bagnoregio, in via Antonio Diviziani, s.n.c. - Docente che ha conseguito il Diploma di Geometra nell' Anno Scolastico 2012/2013 ed ha proposto domanda di partecipazione per la classe di concorso B14;
10. **Torresi Elisabetta** (C.F. TRRLBT83S50C773M), nata a Civitavecchia, il 10.11.1983, residente a Monte Romano, via Giovanni XXIII, n.6 – Docente che ha conseguito il Diploma di Canto nell' Anno Scolastico 2006/2007 ed ha proposto domanda di partecipazione per le classi di concorso A31 e A32;

Tutti aspiranti docenti titolari di Diploma tecnico pratico professionale come indicato a fianco di ciascun nome che hanno presentato domanda di concorso cartacea, rappresentati e difesi dall'avv. Elena Spina (c.f. SPNLNE69L50D086N - avvocatessaelenaspina@pec.it - fax 0637514625) e dall'Avv. Giusy Toscano, come da delega in calce al presente ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Roma, viale delle Milizie 9

ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;

resistente

Per l'annullamento previa sospensiva

e concessione dei provvedimenti immediati e urgenti, nonché con istanza di abbreviazione dei

termini e abbinamento

DEL BANDO DI CONCORSO di cui ai D.d.g. n. 106 del 26 febbraio 2016 adottato dal M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed esami, aventi ad oggetto l'indizione del “concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”, ove fosse interpretato nel senso di escludere i ricorrenti ritenendo per loro carente il requisito dell'abilitazione all'insegnamento e per via della insufficienza del proprio titolo di studio /diploma ITP ai fini della partecipazione.

Nonchè, in subordine, nella parte in cui all'articolo 3 - titolato “requisiti di ammissione” comma 1, dispone anche per loro che, “alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda”. Pertanto, nella parte in cui il Bando dovesse escludere dal concorso i ricorrenti per la mancanza in capo agli stessi dell'abilitazione all'insegnamento.

Nonché all'articolo 4, titolato “domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione” al comma 4, dispone che: “I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni”. Pertanto, nella parte in cui il Bando esclude dal concorso i ricorrenti per la mancanza in capo agli stessi dell'abilitazione all'insegnamento, impedendo contestualmente la proposizione della domanda di concorso e l'esame in seno al procedimento della propria posizione.

Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, ivi compresi i provvedimenti di esclusione dal concorso di estremi sconosciuti, ivi inclusi il D.M. n.460/1998 DDMM 64/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007 e la nota MIUR 8.5.2012, se interpretati nel senso sfavorevole ai ricorrenti di consentire l'esclusione, nella parte in cui consentono IN APPLICAZIONE CONGIUNTA COL BANDO, con GRAVISSIMA ILLOGICITA' E DISPARITA' di trattamento, una doppia chance di accesso al pubblico impiego agli insegnanti inseriti in graduatoria ad esaurimento AMMESSI NUOVAMENTE AL CONCORSO

ANCHE SE sono dei semplici antichi diplomati/laureati che già non hanno superato il concorso del 1999, semplicemente allora dichiarati idonei e che anche se verranno nuovamente non ammessi conserveranno comunque la possibilità di accesso al pubblico impiego tramite graduatoria ad esaurimento, MENTRE esclude i ricorrenti. Per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali da qualsiasi autorità emessi e per l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali.

FATTO

1. Chi ricorre, come indicato a fianco di ciascun nome, ha conseguito sia il Diploma Tecnico Professionale Itp, sia in alcuni casi il Diploma di laurea, ma non ha potuto accedere a nessun percorso abilitante ordinario, per totale assenza di offerta formativa e abilitante. Oggi gli stessi si vedono incredibilmente esclusi anche dalla procedura concorsuale e non possono concorrere con gli altri alla selezione per merito perchè sono considerati dal Miur privi del requisito previsto della abilitazione, proprio dalla stessa Amministrazione dormiente che ha ignorato e sottovalutato il settore dell'insegnamento tecnico professionale per anni e anni, come dimostrerà la esposizione seguente. Basta rammentare intanto cosa scriveva il **Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione PROT. n. 7873/1999 emesso proprio in relazione agli insegnanti tecnico pratici: “..il Cnpi in più occasioni (parere n.378 25 maggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la necessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C”**
2. Attraverso il Bando impugnato l'Amministrazione Scolastica ha indetto il concorso ordinario al fine di procedere al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, dopo il susseguirsi di continue riforme legislative delle procedure abilitanti e dopo un periodo temporale che non ha consentito al nuovo regime normativo di formazione dei docenti di poter essere effettivamente avviato e completato.
3. Questa gravissima carenza caratterizza ancora più specificamente il settore dell'insegnamento tecnico pratico, in cui non è mai stato istituito un percorso ordinario di abilitazione, né tanto meno di riqualificazione e formazione del personale docente. L'unica possibilità di abilitazione è stata riconosciuta a personale precario che avesse potuto vantare un tot giorni di servizio precario, ex D.m. 81/2013. DUNQUE IL PUNTO DELLA QUESTIONE NON E' SE SIA O MENO NECESSARIA L'ABILITAZIONE, MA IL FATTO CHE LA STESSA AMMINISTRAZIONE NON ABBIA PREDISPOSTO PERCORSI ABILITANTI PER QUESTI DIPLOMATI, SE

NON PER CHI GODESSE DI SERVIZIO E DUNQUE PER LEGGE EX COMBINATO DISPOSTO DEL D.M. 460/1998, ART. 402 T.U. SCUOLA E successive modificazioni ed integrazioni QUESTI RICORRENTI E QUESTA CATEGORIA VA CONSIDERATA AD OGGI IN POSSESSO DI VALIDO TITOLO PER L'ACCESSO AL CONCORSO PER CONCORRERE CON PARI OPPORTUNITA' ALLE PROVE D'ESAME.

4. Questo dato, infatti, non può che confermare la particolare natura del diploma tecnico professionale, che **NELL'ASSENZA DI PERCORSI ABILITANTI esso stesso non può che rappresentare il solo ed unico titolo abilitante che i ricorrenti si sono visti offrire e che l'Amministrazione possa pretendere, ALTRIMENTI SI DOVREBBE RITENERE CHE QUESTO CONCORSO VENGA LIMITATO A CHI SIA GIÀ DIPENDENTE DELLA P.A. E CHE LA SELEZIONE ABBIA LA NATURA DI CONCORSO INTERNO RISERVATO AL PERSONALE GIÀ DIPENDENTE PRECARIO, COSA OVVIAMENTE ASSOLUTAMENTE ILLEGITTIMA.**
5. Peraltro il titolo di studio posseduto - ossia il diploma di istruzione secondaria superiore tecnico pratico- è titolo valido per l'ammissione al concorso a cattedre **ANCHE PER LA LEGGE, CHE AL MOMENTO Del suo CONSEGUIMENTO, PER CIASCUN RICORRENTE, RICOLLEGAVA PRECISI EFFETTI GIURIDICI a questi diplomi ANCHE AI FINI DELL'ABILITAZIONE**, infatti ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 e della colonna 2 della tabella C annessa del D.M. 30 gennaio 1998, n. 32, e dell'articolo 402 del T.U. n. 297 del 1994, comma 1, lett.c), si escludeva, per gli insegnanti tecnico pratici, la necessità del possesso della laurea, facendo conseguentemente salva l'ammissione al concorso a cattedra per le scuole secondarie, con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, almeno fino all'attuazione di percorsi ordinari abilitanti, che è noto non esistono e che le stesse S.S.I.S., in quanto scuole di specializzazione post laurea non siano mai state attivate per gli insegnanti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria superiore, come appunto per gli insegnanti tecnico pratici, e sono state, comunque, sospese a decorrere dall'anno accademico 2008/2009 dall'articolo 64, comma 4 *ter*, del D.L. n. 112 del 2008 - motivo per il quale l'articolo 2, comma 4, del D.D.G. n. 82 del 2012, ha espressamente consentito, per i posti di insegnante teorico pratico, la partecipazione ai candidati in possesso del titolo di studio di cui al D.M. n. 39 del 1998, ossia appunto del diploma di istruzione secondaria superiore. Quanto alla Legge n. 107/2015 in assenza di percorsi abilitanti PUO' ANCHE SEMBRARE UNA LEGGE DI UN PAESE MODERNO E

ORDINATO, ma è soltanto teorica, mette i problemi sotto al tappeto e non si ritiene possa avere come interlocutori e destinatari i ricorrenti, ma soltanto chi sia titolare del diploma abbia potuto accedere a percorsi abilitanti...

6. Quindi ad oggi ribadiamo che soltanto gli insegnanti con un tot di anni di servizio avrebbero potuto partecipare alla procedura speciale di abilitazione, cd. P.A.S., attivata ai sensi del D.M. n. 81 del 2013 unico canale abilitante anche per le classi afferenti agli insegnamenti tecnico pratici, mentre sono stati espressamente ed ingiustamente esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. di cui al D.M. n. 249/2010
7. Il bando quindi si inserisce ancora in un contesto di gravissima precarietà e di lesione dei più elementari principi fondamentali del nostro ordinamento in materia di accesso al pubblico impiego e formazione degli insegnanti tecnico pratici nel settore scolastico. Tanto è vero che lo stesso parere del C.s.p.i. prot. n. 922 del 28.1.2016 avente ad oggetto i programmi, alle prove d'esame e alla valutazione dei titoli, di cui al concorso bandito con D.D.G. Prot. n. 0000106 del 23.2.2016 ha avvertito che: "il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato."...Ed ancora: "Si auspica che si possa trovare anche una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano da anni nella scuola statale con i requisiti di legge, così come stabilito dalla sentenza della Corte Europea. Si sottolinea infatti che la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso." **ILLEGITTIMAMENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE NON HA OPERATO ALCUNA VALUTAZIONE DI QUESTO PARERE CHE NON RISULTA NEANCHE CITATO TRA I VARI "VISTO E CONSIDERATO" SU CUI SI FONDA IL BANDO DI CONCORSO. CHE SIANO ANNI CHE AL MIUR NON VALUTANO I PARERI DEL CONSIGLIO E' ORMAI ANCHE QUESTO E' UN DATO "STORICO".** Pertanto, sarebbe stata legittima aspettativa dei ricorrenti vedersi applicare l'art. 4 del D.M 460/1998, che contiene la clausola di salvaguardia già peraltro applicata nel precedente concorso di cui al ddg. n.82/2012.
8. Gli stessi ricorrenti come riportato in epigrafe, per quanto stiano legittimamente già lavorando per la scuola pubblica italiana, non hanno ancora potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento. Muniti del proprio titolo- come indicato nella epigrafe a

fianco di ciascuno e di servizio effettivo di insegnamento come indicato a fianco di ciascuno - hanno tutti presentato domanda di partecipazione al concorso, ma la clausola impugnata preclude a priori la loro possibilità di partecipazione ledendo immediatamente le loro legittime aspettative al conseguimento di un posto di lavoro.

9. In particolare, chi ricorre impugna le disposizioni del bando di concorso **nella parte in cui fosse interpretato nel senso di non ritenerli abilitati** e in cui dovesse aver ignorato la particolare natura dell'insegnamento professionale e di queste classi di concorso e nella parte in cui ne rimangono esclusi così come emergerebbe dalla cattiva interpretazione che emerge dalla disposizione di cui *all'articolo 3 - intitolato "requisiti di ammissione" comma 1, dispone che, "alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda"; nonché all'articolo 4, intitolato "domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione" al comma 4, dispone che: "I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni".*
10. Bisogna richiamare da subito l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che: nelle procedure ad evidenza pubblica sia favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio

meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Dunque se i principi elencati sono i soli a dover guidare una legittima e giusta procedura concorsuale, la norma del bando è illegittima e ingiusta e va annullata per i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

- **1. *Violazione e falsa applicaizone dell'art. 402 T.U. Scuola e della legge n.341/90 prevede l'obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli Itp); la legge n.144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnanti tecnico pratici operanti in compresenza; della legge 417/89 riconosce l'accesso all'insegnamento di cui alla tabella C per quanti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria avessero superato le prove di un precedente concorso di tipo idoneativo; dei pareri obbligatori del Cnpi che in più occasioni (parere n.378 25 maggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la necessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C". VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO. Obbligo a provvedere. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA'. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3, 97 DELLA COSTITUZIONE.***
- I ricorrenti diplomati Itp e anche laureati nell'assenza di percorsi abilitanti debbono almeno essere ritenuti titolari di idoneo diploma al fine della partecipazione al pubblico concorso, ATRIMENTI SI DEVE RITENERE CHE LA P.A. HA FATTO CONSEGUIRE LORO UN TITOLO DEL TUTTO INUTILE INESISTENTE NEL MONDO GIURIDICO E PRIVO DI EFFETTI LEGALI. MA COSI' NON E' E LO STESSO ART. 402 T.U. DELLA SCUOLA LO CONFERMA. Con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o **esterni** allo stesso. **Il diploma conseguito dai ricorrenti è da considerare senz'altro produttivo anche della seconda categoria di effetti. Il bando nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati i titolari del diploma tecnico pratico sarebbe affetto da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante**

del titolo conseguito dai ricorrenti. **In altri termini, in assenza di procedure abilitanti i ricorrenti, pure laureati, devono considerarsi abilitati, e comunue senz'altro almeno AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE**". Alcune importanti pronunce della giustizia amministrativa hanno confermato questa chiave positiva di lettura e interpretazione, per altro diploma, quello magistrale e per l'accesso ad un altro canale di reclutamento, ossia l'inserimento nella Gae, IN QUESTA SEDE INVECE STIAMO SOLTANDO DIBATTENDO DELLA ANCORA PIU' CHIARO INTERESSE LEGITTIMO DI CONCORRERE E PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA CONCORSUALE DI SELEZIONE PER MERITO, NON PER TITOLI (Ci riferiamo alle numerosissime ordinanze emesse in materia di diploma magistrale e ad esempio alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 pronunciata sul ricorso n. 7272/2014, sentenza del 16 aprile 2015: *“Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali...Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.”*).

- Tornando ai provvedimenti impugnati essi si presentano contraddittori con un sistema normativo interno e comunitario che impone la riqualificazione professionale più ampia che dia chance all'aspirante docente di formazione e dia una ponderazione di interessi che prenda atto della particolare storia di questo settore, senza rinunciare alla professionalità e così anche allo stesso ambito lavorativo e di non rinunciare al buon andamento e alla qualità di quel servizio, AMMETTENDO I RICORRENTI AL CONCORSO NON SI FA CHE PERMETTERE LORO DI SPENDERE L'UNICO TITOLO ABILITANTE CHE L'AMMINISTRAZIONE HA PERMESSO LORO DI CONSEGUIRE e consentire di dimostrare la propria preparazione e il merito. Gli insegnanti ricorrenti sono docenti precari tecnico pratici, c.d. ITP, **docenti con competenze teorico-pratiche, che in alcuni casi già**

insegnano nella scuola pubblica, in piena autonomia delle attività didattiche, che si svolgono nei laboratori. Il paradosso è di escluderli dal concorso senza aver assolutamente fatto riferimento alla particolare posizione lavorativa di questi docenti precari e alla specificità dell'insegnamento tecnico pratico, che ha una storia particolare nel settore scolastico. Anzitutto è utile far cenno alla centralità dell'insegnamento laboratoriale ed alla totale mancanza di attivazione per anni di canali abilitanti (e neanche di riqualificazione, perchè questo personale docente è stato da sempre dimenticato dal suo datore di lavoro).

- **Il settore e' interessato da un importante riorganizzazione sia in vista della appena emessa rielaborazione delle classi di concorso sia in relazione alla esecuzione di una importante sentenza del Tar del lazio n.3527/2013 che impone attivita' amministrativa proprio in relazione al personale docente degli istituti tecnici.** A questo si aggiunga che con gravissima inadempienza l'amministrazione non ha ad oggi provveduto a predisporre piani di riqualificazione professionale di questo personale, neanche di quello in servizio.
- **Oggi a proposito di docenti ITP il nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione- CSPI, stimolato dal Ministero dell'Istruzione, torna a rilevare al punto 7 del parere di cui alla nota prot. 922 del 28 gennaio 2016 come “il numero di docenti abilitati è molto esiguo in quanto per gli ITP, non è mai stato istituito un percorso abilitante ordinario. Per tale ragione questo concorso risulta penalizzante perché non permette la partecipazione a docenti che in molti casi possono vantare competenze acquisite anche in relazione ai numerosi anni di servizio prestato.”** E' evidente che, sino a quando non saranno istituiti percorsi di abilitazione per gli ITP e formazione completi **anche nel loro caso dovrà essere considerato valido il solo titolo di studio e la esclusione dal concorso è illegittima e fonte di gravissima disparità di trattamento, che non potrà che confermare l'orientamento giurisprudenziale già supra citato e univoco in materia di accesso al concorso pubblico.** ILLEGITTIMAMENTE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE NON HA OPERATO ALCUNA VALUTAZIONE DI QUESTO PARERE CHE NON RISULTA NEANCHE CITATO TRA I VARI “VISTO E CONSIDERATO” SU CUI SI FONDA IL BANDO DI CONCORSO.
- **CHE SIANO ANNI CHE NON VALUTANO I PARERI DEL CONSIGLIO E' ORMAI UN DATO “STORICO”.** Anche a dimostrazione della totale assenza di ponderazione e gestione di questo particolare settore dell'insegnamento è utile anche riportare il parere del CNPI PROT. n. 7873/1999 emesso proprio in relazione agli insegnanti tecnico pratici: *“Il Cnpi sottolinea come l'entrata in vigore della legge n.124/99 (art.5) abbia riconosciuto la piena funzione docente anche agli I.T.P. Che svolgono la loro attività*

anche in compresenza così che attualmente la stessa normativa pone i docenti di laboraorio pieno iure nella funzione docente..che nelle premesse del D.M. 354/98 si fa esplicito rifeirmento ad “una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito dle settore”..**rilevata la insostituibile attività formativa assicurata dai docenti tecnico pratici negli istituti tecnici e professionali**non è stata data attuazione alla Direttiva Europea recepita con legge n.341/90 secondo la quale tutti i docenti devono essere in possesso di una formazione di livello universitario..**il CNPI ha denunciato tale inadempienza ritenendo non più dilazionabile la formazione anche per i docenti di tabella C. A tutt'oggi l'Amministrazione non ha recepito il predetto orientamento si sollecita l'attivazione di specifiche iniziative di formazione per i docenti tecnico pratici** anche ricorrendo a azione di formazione a distanza ..Per quanto sorpa analizzato si rileva dunque che:

- a) la legge n.341/90 prevede l'obbligo di formazione universitaria per tutti i docenti (senza escludere gli Itp);
- b) la legge n.144/99 riconosce la funzione docente anche agli insegnanti tecnico pratici operanti in compresenza;
- c) la legge n.449/97 nel prevedere gli ambiti disciplinari sancisce la necessità di accorpate le classi di concorso o gli insegnamenti con riferimento a titolo di studio di accesso;
- d) **il D.M. 354/98 nel costituire gli ambiti disciplinari ne interpreta la funzione ai fini della mobilità professionale dei docenti;**
- e) la legge 417/89 riconosce l'accesso all'insegnamento di cui alla tabella C per quanti in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria avessero superato le prove di un precedente concorso di tipo idoneativo;
- f) **il Cnpi in più occasioni (parere n.378 25 mggio 1998; parere n.5133 del 17 luglio 1998; parere n.9883 del 21 dicembre 1998) ha espresso la ncessità di valutare il problema non più dilazionabile della formazione anche per i docenti di tabella C”. Il Cnpi considerato che i corsi di riconversione (n.d.r. Quelli proposti dalla P.A.)non consentirebbero il passaggio da una classe all'altra di concroso, in contrasto con lo spirito e la norma degli “ambiti disciplinari” ritenuto che l'impostazione proposta possa portare scarsa richiesta di partecipazione talchè risulterebbe ingiustificato il forte impegno economico e organizzativo necessario nell'ipotesi propspettata.. qualora invece i programmi proposti e le modalità di verifica finali servissero per l'attivazione di corsi di riconversione professionale con valore abilitante e/o idoneità e quindi utili alla mobilità del personale il CnpPI esprime parere favorevole”.**

- Da questi passaggi emerge la chiara inerzia della P.A. i cui effetti sono patiti dai

ricorrenti. Peraltro, è chiara la centralità dell'insegnamento di laboratorio nel nostro Ordimento scolastico, indicativo quanto scrive il Collegio del Tar Trento nella sentenza n.243/2012 che così chiaramente spiega come il Ministero non possa procedere autonomamente a privare di effetti giuridici i titoli di studio: “*..dovendosi – tendenzialmente e salve ipotesi eccezionali documentatamente ed adeguatamente motivate – escludere che l'amministrazione possa procedere per proprio conto allo scardinamento del sistema normativo dei titoli di studio e ad una valutazione sostanziale dei titoli stessi, secondo un apprezzamento via via variabile ed incerto, che intenda, asseritamente, tener conto, caso per caso, dei contenuti e degli aspetti essenziali degli stessi, delle loro caratteristiche, del fatto che appartengono alla stessa classe od area didattica e che le materie principali dei corsi di studio siano fondamentalmente coincidenti* (cfr. T.A.R. Sardegna, 27/1/2012, n. 66; Cons. Stato, Sez. VI, 3/5/2010 n. 2494; 19/8/2009 n. 4994; 21/9/2005 n. 4902; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater, 1/3/2011 n. 1867).”

- Si aggiunga, sempre a dimostrazione della “eccezionalità” di questo insegnamento”, un cenno alla sentenza dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio su materia connessa a quella in argomento; si tratta della **sentenza R.G.6811/2004 depositata il 3 GIUGNO 2004 su ricorso r.G. N. 3219/2004 tra le parti Mario Granata e Ministero dell'Istruzione**. Con questa decisione il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è pronunciato nel merito del possesso dei titoli dei presidi incaricati di Istituti artistici, privi del diploma di laurea, ai fini dell'ammissione al corso concorso in argomento interpretando il bando di concorso sugli stessi aspetti in argomento. Merita riportare le argomentazioni del T.A.R. Lazio nella identica questione affrontata con la sentenza detta: “**..IL SIG. Granata è entrato nei ruoli docenti degli istituti artistici d'istruzione secondaria in regime di esclusione della laurea o del diploma di accademia delle belle arti ai fini dell'accesso. La norma di cui all'art.412 del T.U. n.297/1994 non è stata abrogata dalla disposizione transitoria di cui al T.U.165/2001. Ne consegue che in prima applicazione della normativa attinente al corso concorso per dirigente scolastico si può prescindere dal possesso dei predetti titoli. Questo appunto è il senso delle disposizioni del bando di concorso relative all'idoneità, ai fini dell'ammissione alla gara, dei titoli dichiarati equiparati alla laurea..una diversa lettura renderebbe le norme del bando contrastanti con disposizioni di legge attuali..**” (stesse argomentazioni hanno fondato accoglimenti nel RICORSO R.G. N. 1498/05 SERRA Carmine; SENTENZA N.7183/2005, nel ricorso r.g. n.3386/05 Lauretta Nunzio c/Ministero dell'Istruzione di cui è opportuno riportare ancora una volta la motivazione: “La previsione di cui al 2^ comma dell'art. 412 del T.U. 16.4.1994 n. 297, non

*abrogata dal D.Lgs. n. 165/2001, ha, infatti, consentito l'ammissione ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte. ai "docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte **per effetto di precedenti norme che non prevedevano tali titoli**", vale a dire a docenti non forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti. Questa conclusione contraddice l'affermazione del primo giudice sulla coerenza del requisito della laurea con la qualifica dirigenziale, attribuita ai vincitori del concorso, la quale assume una connotazione diversa dalla precedente qualifica impiegatizia di preside, giacché solo per l'accesso al primo corso concorso di formazione per l'inserimento nella graduatoria definitiva per la nomina a dirigente scolastico, si può prescindere dal requisito della laurea, purchè si possieda l'ulteriore requisito dell'effettivo svolgimento delle funzioni di preside incaricato per almeno un triennio. In questo senso, deve essere letta la disposizione dell'art. 4 del bando di concorso, laddove sono menzionati i titoli dichiarati equiparati alla laurea, cioè quei titoli, inferiori alla laurea, che in epoca precedente hanno consentito l'accesso all'insegnamento e alla presidenza".(vedi anche **RICORSO R.G. N. 3913/2004 TIANO Giovanni c/Miur e sentenza del CONSIGLIO DI STATO su RICORSO R.G. N. 1497/05 PUZZU c/Miur**).*

- **2. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonchè della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.** La analisi appena *supra* esposta ha dimostrato l'incoerenza e i ritardi della pubblica amministrazione che hanno portato ad un sistema di accesso al pubblico impiego nel settore dell'insegnamento tecnico pratico quanto mai cervellotico, contraddittorio e fonte di gravissima disparità di trattamento e danno per gli amministrati e per gli aspiranti insegnanti. Da qui, la manifesta irragionevolezza della norma del bando censurata e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. in questo settore, considerato che **questo profilo di insegnamento ingiustamente e definitivamente vede preclusa ogni concreta possibilità di partecipare al concorso,**

l'irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza se si considera in questo contesto l'art. 4 del D.M 460/1998: *“Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente”*. **Un motivo specifico di impugnazione deve essere dedicato, pertanto, ai profili di illogicità e disparità di trattamento dei decreti impugnati con particolare riferimento al decreto presupposto essenziale del bando ossia il d.m.460/1998 in relazione agli artt. 3 e 97 della costituzione che impongono la natura più ampia possibile della partecipazione alla selezione pubblica, nella parte in cui questi decreti dovessero autorizzare l'esclusione dei ricorrenti in relazione alla mancanza di abilitazione e consentire l'accesso al pubblico impiego soltanto ad alcuni per il solo dato di essere inseriti in Gae.** Motivo di grave illegittimità, quindi, sta nel fatto che il bando di concorso in questione oggi dà accesso a prove selettive, non si tratta in poco di accedere od ottenere il riconoscimento di un qualche status, qualifica o altro, ma soltanto di poter concorrere insieme con tanti altri a delle prove, scritte, orali etc. forti delle proprie capacità e conoscenze. Ancora una volta emerge, dunque, l'irrazionalità e l'arbitrarietà dello sbarramento, che porta all'esclusione di soggetti da una prova concorsuale senza vagliarne in alcun modo la professionalità, le conoscenze e la maturità e privandoli della possibilità di concorrere, PRIVILEGIANDO ADDIRITTURA GLI INSEGNANTI TECNO PRATICI INSERITI IN GAE. Già la giurisprudenza amministrativa in occasione di altre procedure concorsuali ha avuto modo di spiegare, vedi la recentissima sentenza della **Corte Costituzionale n. 90/ 2012: *L'elusione del principio del concorso pubblico – prosegue il ricorrente – renderebbe, altresì, possibile «un'eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)»***. In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, **chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio**, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del

2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011). Anche questo ecc.mo tar del lazio con **ordinanza 22 ottobre 2008, n. 4946** ha ritenuto di rimettere alla corte costituzionale il vaglio di legittimità di norme di legge che limitavano l'accesso al concorso in magistratura. In quella occasione il Collegio ha giustamente rilevato la manifesta fondatezza della questione e i profili di arbitrarietà e irragionevolezza dei limiti imposti all'accesso al concorso in relazione ad una storia legislativa complessa e contraddittoria nei seguenti termini: *“Risulta poi di immediata evidenza l'eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico - professionale propria del magistrato****L'irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza ove si ponga mente al fatto che la peculiare formazione giuridica degli abilitati all'esercizio della professione forense è omogenea o comunque affine a quella richiesta al magistrato, laddove, viceversa, l'accesso al concorso è consentito anche ai possessori di titoli che non necessariamente denotano il possesso di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e dirigenti amministrativi aventi l'anzianità prescritta) ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica (come i dottori di ricerca).Se, dunque, il criterio ispiratore della riforma è di stampo pluralistico, al punto da valorizzare anche il possesso di esperienze pregresse sicuramente “eterogenee rispetto alla professione di magistrato”, l'estromissione appare irrazionale ed arbitraria E' opportuno ricordare che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel collocare nel tempo le innovazioni normative, specie nel caso in cui, come nella specie, si determini a rilevanti progetti di riforma di interi settori dell'ordinamento, in relazione ai quali è anzi del tutto normale che venga dettato un insieme di norme destinato a disciplinare la “transizione” dall'uno all'altro sistema. Più in generale, è giocoforza rilevare che, con l'immediata soppressione del sistema di accesso basato sulla prova preliminare - e in assenza di disposizioni transitorie - un'intera generazione di laureati in giurisprudenza avrebbe visto definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di partecipare al concorso, tenuto anche conto dei tempi necessari per acquisire i titoli di ammissione previsti dalla nuova disciplina.”****COSI' ANCHE LA CORTE COSTITUZIONALE, ATTRAVERSO LA CONSEGUENTE SENTENZA N.296/2010 HA DICHIARATO LA ILLEGITTIMITA' DEI LIMITI ALLORA IMPOSTI E DECISO NEI SEGUENTI TERMINI : “La questione è fondata. 4.1.— In limine, deve osservarsi, quanto alle procedure di reclutamento degli appartenenti alla magistratura ordinaria, come le scelte compiute, negli ultimi anni, dal legislatore — sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 17, comma 113, della legge 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che*

delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria – abbiano subito una progressiva evoluzione. In effetti, come ha esattamente precisato l'ordinanza di rimessione, ad una iniziale tendenza ad attribuire rilievo preminente ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, ha fatto seguito un'opzione del tutto diversa, incentrata sulla eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico-professionale propria del magistrato. Ne è scaturito un percorso non sempre lineare, come conferma proprio il contenuto della disposizione ora oggetto di scrutinio, la quale si presenta viziata da palese irragionevolezza, anche in relazione a quanto emerge dai lavori preparatori che hanno condotto alla sua approvazione. La manifesta irragionevolezza della norma censurata e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. ne comportano, dunque, l'illegittimità costituzionale, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori censure formulate dal remittente.”.Ed ancora “Più volte questa Corte (tra le tante, si vedano le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011) ha posto in rilievo che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio (CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 settembre 2012 n. 217) Vedi anche sent. Corte Costituzionale la n.219 del 22-29 maggio 2002 che ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini:“sia legittimo precludere totalmente a chi abbia già conseguito un diploma di specializzazione l'accesso ad un nuovo curriculum formativo e ad un nuovo titolo di specializzazione, che a sua volta costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento di una specifica attività..sotto questo profilo **un divieto di tale assolutezza e rigidità non può ritenersi compatibile con i principi costituzionali**. Al diritto allo studio di cui all'art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.35, 1 comma, Cost.), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un

curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di uguaglianza".)

Non possiamo rinunciare anche in questa sede a richiamare alla memoria quanto nel lontano 1986 la Corte Costituzionale decise in una fattispecie del tutto analoga – sollevata in giudizio proprio dallo scrivente avvocato- relativa al precariato della scuola, con sentenza del 28-11-1986, n. 249. In quell'occasione la questione sollevata era se i supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 avessero eguale titolo degli incaricati dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla L. 20 maggio 1982 n. 270 per la riqualificazione professionale e conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio precario. In particolare, con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, III Sez., e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostenne che l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 era di evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello esistente è frustrato dalla mancata previsione, nell'anzidetta legge, del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, ha pretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82: *“Questa omissione « non rispondente allo scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione interna della legge, dovuta alla formazione delle suddette disposizioni in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra l'intento programmato e risultato ottenuto », fonda il dubbio di un trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 _ per i quali è prevista ex art. 35 della legge n. 270 del 1982 l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita l'abilitazione, la immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della stessa legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 _ e gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e cioè nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, D.L. 6 giugno 1981 n. 281 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1981 n. 392 e che risultavano pertanto esclusi dai benefici della sessione riservata di abilitazione ex art. 35 e dalla conseguente immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della legge n. 270 del 1982”*. La Corte Costituzionale ritenne la questione fondata e, dichiarando le disposizioni interessate costituzionalmente illegittime, si pronunciò in questi termini: *“Si evince dal contesto delle disposizioni della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico 1980-81 vi*

appare infatti come termine ad quem solo perché si considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione. La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica- il Provveditore agli studi- e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale. Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in servizio non di ruolo. La violazione degli artt. 3 primo comma e 97 primo comma della Costituzione appare di tutta evidenza.”. DI QUI LA ILLEGITTIMITA’ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 , 33 quinto co., 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

- **3. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell’art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l’art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell’art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell’art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l’art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**
- Anche a non voler considerare abilitati i ricorrenti diplomati Itp, soccorrono altri profili di illegittimità e giustizia che dovrebbero consigliare la loro ammissione al concorso E CHE IL MIUR NON SI E' DEGNATO AFFATTO DI VALUTARE IN RELAZIONE A QUESTA PARTICOLARE CATEGORIA DI INSEGNAMENTO TANTO CHE COME GIA' RILEVATO HA IGNORATO ANCHE IL PARERE DEL CSPI. E’ noto che una serie di decreti ministeriali negli anni (cfr. DDMM 64/11, 56/09, 53/07, 64/04, 201/2000, 131/2007) hanno consentito l’aggiornamento delle graduatorie di istituto e l’inserimento di docenti precari ai fini della conclusione di contratti di lavoro nelle scuole pubbliche. La stessa cosa avviene peraltro quando il Ministero assume insegnanti idonei al concorso del 1999, che come più volte detto sono dei semplici aspiranti docenti privi di abilitazione che hanno

partecipato all'ultima tornata concorsuale. Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 20/2007 tale personale è inoltre definito idoneo all'insegnamento. **A meno che il MIUR ed i dirigenti ministeriali, ivi inclusi i dirigenti scolastici e i provveditori non vogliano ammettere che da oltre quarant'anni si è violato l'art. 97 comma 1 della Costituzione: "buon andamento dei pubblici uffici", nonché l' art. 20 della Legge 93/83 ("l'accesso ai pubblici uffici avviene tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta che si conformano ai seguenti principi: [...] adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire") e l'art. 34 del Dlgs 165/2001 allora si deve per forza di cose concludere che tutti i semplici diplomati/laureati, docenti precari di III fascia E DA GAE che oggi insegnano nelle scuole pubbliche, devono necessariamente considerarsi possessori della professionalità, dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.** D'altronde ai possessori dei suddetti titoli lo Stato italiano riconosce, in fase di stipula di leciti contratti di lavoro subordinato, la formale qualifica di "insegnante" ritenuto idoneo allo svolgimento della professione ed in possesso di titolo valido all'esercizio della stessa E il DM 56/09 che ha sancito la periodica riapertura e aggiornamento delle graduatorie dalle quali questi docenti sono chiamati, li ha definiti senza mezzi termini *"possessori di titoli validi allo svolgimento della professione docente"*. E' noto che esistono precari di III fascia con oltre vent'anni di esperienza... E COSI' VANNO CONSIDERATI ANCHE IN ARMONIA CON I PRINCIPI EUROPEI DI CUI ALLA Direttiva 2005/36/CE, ai sensi della quale **è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle.**

- L'applicabilità al caso di specie della Direttiva appena richiamata, appare tra l'altro pacifica in considerazione del contenuto della **nota del MIUR dell' 08.05.2012.** In questa nota, il MIUR richiamando il D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che recepisce la Direttiva 2005/36/CE ha ammesso che **il riconoscimento dell'abilitazione è dovuto anche nel caso di effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo.** Ciò è quanto stabilito, infatti, dalla norma comunitaria. Si legge nella summenzionata nota: *".. ove si trascurasse questa esigenza ... potremmo incorrere in probabili sentenza di condanna dell'Amministrazione a dare attuazione al D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, **fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale***

per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione”.

- Da ultimo, il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che riforma la disciplina relativa alla formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (articolo 1). Secondo il dispositivo di legge, l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria è subordinata al conseguimento di una specifica laurea magistrale di durata quinquennale a ciclo unico, comprensiva di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno (articolo 3, comma 2, lettera a)). Mentre l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è subordinata **al conseguimento di una specifica laurea magistrale di durata biennale e alla frequentazione di un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA) (articolo 3, comma 2, lettera b)).**
- In particolare, chiaramente emerge all’art. 1 come il processo di formazione e abilitazione all’accesso all’insegnamento sia in fieri: “ Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e **nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti,** collegato all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.”.
- Sul punto si deve quindi richiamare un chiaro principio della giurisprudenza amministrativa che impone il vaglio giudiziale della inadeguatezza, irragionevolezza e illogicità di un bando concorsuale rispetto ai titoli richiesti, vedi per tutte : *Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha affermato che sussiste in capo all’amministrazione un ampio potere discrezionale nell’individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l’ammissione ad un concorso pubblico, potere sindacabile sotto il profilo della legittimità solo nell’ipotesi di **manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà di tale scelta rispetto alle funzioni inerenti al posto messo a concorso...** Inoltre quando un bando "richieda il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di*

legge. Il principio poggia sul dovuto riconoscimento in capo all'Amministrazione che indice la procedura selettiva di un potere discrezionale nella individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire" (Cons. di Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2494; 19 agosto 2009, n. 4994). (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 13.4.2012, n. 2098) IL BANDO IMPUGNATO CONTRASTA PALESEMENTE E IMMOTIVATAMENTE CON LA nota del MIUR dell' 08.05.2012 CHE EQUIPARA IL SERVIZIO ALLA ABILITAZIONE.

- **4. Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché della legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165; l'art. 4 del D.M 460/98; degli artt. (art.35, 1 comma,; art.4, secondo comma, 3, 35, 51 e 97 della Costituzione; violazione direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE .Eccesso di potere. Contraddittorietà e illogicità.**
- Occorre altresì rilevare, tuttavia, che nonostante al norma di cui all'art. 3 del D.M. 10.9.2010 n. 249 richiedesse annualmente l'indizione dei tirocini formativi attivi sulla base del fabbisogno di personale docente il Ministero PER L'INSEGNAMENTO TECNICO PRATICO NON HA MAI ATTIVATO ALCUN PERCORSO ORDINARIO DI ABILITAZIONE, e comunque anche per le altre classi di concorso ha dato attuazione al detto D.M. solo nell'anno accademico 2012/2013 pubblicando il bando per i percorsi di tirocinio formativo attivo solo con i D.M. 11.11.2011 ed il bando per i persoci abilitanti speciali con D.M. n. 58 del 25.7.2013, mentre successivamente all'anno accademico 2013/2014 non sono stati più banditi tirocini formativi attivi con cadenza annuale. Basti riflettere che l'ultimo ciclo di tirocinio formativo è stato bandito con D.M. prot. 966 del 24.1.2014, mentre dal 2013 non stati più bandi persoci abilitanti speciali, se non quelli in ottemperanza a sentenza inerenti contenzioni per il mancato accesso.
- Inoltre come chiarito dall'art. 1 del D.M. 10.9.2010 n. 249 sul previsto sistema di formazione universitaria dei docenti, delineato dalla norma avrebbe dovuto poi innestarsi la disciplina sul reclutamento, che deve tener conto del processo di attuazione dell'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, con particolare riferimento al riordino dei licei e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso nella prospettiva di una maggiore flessibilità dell'impiego dei docenti.

L'art. 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 ha demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata la predisposizione di un piano programmatico di interventi *“volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”*, conferendo con il successivo comma 4 un'ampia delega allo stesso Ministro per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, in attuazione di detto piano. Orbene va sottolineato che il previsto regolamento è stato adottato solo con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19 avente ad oggetto: *“regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*. Da ultimo va altresì evidenziato che *“il complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti”* citato dall'art. 1 del più volte richiamato D.M. non è stato ancora attuato laddove la legge 13.7.2015, n. 107 avente ad oggetto: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* all'articolo 1, comma 180, ha delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico. In particolare, per quanto qui rileva, il successivo comma 181 prevede alla lett. b), tra i vari principi e criteri direttivi, *“il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione”* mediante una serie di interventi.

- Orbene dal complesso quadro normativo sopra delineato risulta evidente che
- a) le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, istituite dalla legge 2.8.1990 n. 341 e successivamente perfezionate dal D.P.R. 31.7.1996 n. 470 nonché dalla legge 2.8.1999 n. 264 e dal D.M. 26.5.1998 sono state abolite Decreto legge 25.06.2008, n. 112 e pertanto negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 2010/2011, non era possibile accedere ad alcuna procedura di abilitazione all'insegnamento;
- b) il transitorio sistema previsto dal Citato D.M. 10.9.2010 n. 249 regolante della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnamenti tramite tirocini formativi attivi non è stato attuato con regolarità in quanto il Ministero non ha indetto i

bandi per il conseguimento dell'abilitazione con cadenza annuale ma sono stati previsti solo un 2 cicli di tirocini formativi attivi negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 ed un solo ciclo di percorsi abilitanti speciali nell'anno accademico 2013/2014 ;

- c) il complessivo e definitivo processo di riforma della formazione iniziale dei docenti non è stato ancora compiutamente attuato, in quanto: il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133 è stato adottato solo con il D.P.R. 14.2.2016, n. 19; la legge 13.7.2015, n. 107 all'articolo 1, comma 180, ha delegato il Governo ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, al riordino, all'adeguamento ed alla semplificazione del sistema di formazione iniziale dei docente nella scuola secondaria.

Orbene è in questo contesto normativo che il Ministero con il D.D.G. Prot. n. 106 del 23.2.2016 ha indetto il concorso prevedendo all'art. 3 che *“alla presente procedura concorsuale è ammesso a partecipare, ai sensi dell' articolo 1, comma 110 della Legge, esclusivamente il candidato in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ...”*. Il Ministero con nel bando oggetto della presente impugnativa, invece, ha ommesso di aggiornare e aggiornare al 2016 la clausola di salvaguardia dunque, ha ommesso di considerare tutte le problematiche inerenti l'attuazione delle normativa inerente il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. **A ben vedere il Ministero avrebbe dovuto considerare che l'accesso ai ruoli dei docenti previsto dal bando non è ancora strutturalmente collegato ad un sistema permanente di formazione iniziale dei docenti ai fini del conseguimento dell'abilitazione da affidarsi alle Università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.** La chiusura delle S.S.I.S. - Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario nell'anno accademico 2008/2009, la mancata attivazione di modalità di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per gli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011, il mancato perfezionamento del sistema transitorio previsto dal D.M. 10.9.2010 n. 249 e la mancata indicazione di bandi per l'espletamento di tirocini formativi attivi con cadenza annuale nonché la tempistica necessaria per l'attuazione del complessivo e definitivo processo di riforma della formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 1, commi 180 e 181 della legge 13.7.2015, n. 107 avrebbero dovuto comportare, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. comma 2° dell'art. 2 del Decreto Interministeriale

24.11.1998, n. 460. **Occorre infatti rilevare che il primo concorso successivo al 1.5.2002 è stato quello indetto con D.D.G. n. 82 del 24.9.2012, per un numero limitato di Regioni e di classi di concorso.** La ratio sottesa alla clausola di salvaguardia è quella di applicare tale deroga al primo concorso a cattedre da indire con cadenza triennale e pertanto, la mancata previsione di tale clausola all'interno nei bandi del concorso 2016 determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno beneficiato della clausola di salvaguardia ammessi al concorso a cattedre 2012 (comma 3, art. 2 D.D.G. 82/2012), e gli esclusi dal concorso 2016, che sono stati impossibilitati a partecipare all'ultimo concorso. Sul punto anche il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione con il parere prot. n. 922 del 28.1.2016 avente ad oggetto il parere richiesto dall'Ufficio di Gabinetto del M.I.U.R. con la prot. 878 del 2016 con in merito ai programmi, alle prove d'esame e alla valutazione dei titoli, di cui al concorso bandito con D.D.G. Prot. n. 0000106 del 23.2.2016 avvertiva **che:** *“Si auspica che si possa trovare anche una soluzione definitiva per tutti coloro che insegnano da anni nella scuola statale con i requisiti di legge, così come stabilito dalla sentenza della Corte Europea. Si sottolinea infatti che la scelta di bandire il nuovo concorso solo per gli abilitati potrebbe essere fonte di contenzioso, anche in considerazione del fatto che nel 2012 il concorso è stato bandito non per tutte le classi di concorso.”* **Dal quadro normativo sopra delineato è evidente l'illegittimità bando nella parte in cui non prevede l'applicazione del regime transitorio di salvaguardia di cui all'articolo 2 del Decreto Interministeriale 24.11.1998, n. 460 ed ammette a partecipare esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento.** Per concludere, dunque, non consentire la partecipazione al concorso ai candidati in possesso di un titolo di diploma/ laurea valido per l'accesso all'insegnamento, determinerebbe un insanabile contrasto con il principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all'art. 3, comma 1, Cost. nonché con il principio di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 3, comma 1, della Costituzione. Quanto alla presunta mancanza di formazione professionale, attribuita impropriamente al personale docente precario di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, si rammenta all'Eccellentissimo Organo Giudicante, come tale considerazione risulti in contraddizione con quanto statuito all'**art. 63, Capo VI del CCNL (doc.3)** del comparto scuola laddove è indicato che: *“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità per garantire la formazione in servizio”*; ancora *“...il lavoratore, iscritto nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, allorchè sarà assunto con contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato e di conseguenza verrà*

*collocato in servizio, dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro...". Inoltre, ai sensi del **Decreto Legislativo & settembre 2001, n. 368, art. 7**, se ne deduce, dall'interpretazione letterale dei suddetti testi normativi, che chi ricorre, già precario dipendente del MIUR, **non può che risultare in possesso di una completa formazione, vantando, tra l'altro, un vero e proprio diritto alla "formazione ed elevazione professionale"**, costituzionalmente garantito dall'art. 35. Pertanto alla luce del D.M. del 15 Marzo 2007 n. 27 e dell'allegata tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, per il personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado (Legge n. 143 del 04.06.2004, integrata dalla Legge n. 186 del 27/07/2004 e modificata dalla Legge 27.12.2006 n. 296) costituisce, addirittura, un valido titolo di accesso alle graduatorie permanenti, oggi definite ad esaurimento, il possesso di una qualsiasi abilitazione o idoneità acquisita a seguito del superamento di un esame o di un concorso. In altri termini, i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, annoverando nel proprio bagaglio culturale validi titoli e qualifiche che gli hanno consentito l'accesso a tali elenchi, risultato di un iter di studi sfociato in un esame finale, certificante la formale idoneità e l'avvenuta formazione, possono sufficientemente titolari ai fini del concorrere.*

5. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD. Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; Eccesso di potere per difetto dei presupposti; Travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

Come già rappresentato in fatto, anche le modalità di presentazione della domanda sono svilenti degli interessi legittimi dei ricorrenti e meritano il vaglio di questo ecc.mo Collegio in relazione alla violazione dell'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che: nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali. Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento

concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate; che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; **che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.**

E' anche il caso di sottolineare come chi ricorre abbia comunque trasmesso e dichiarato i suoi titoli e la sua domanda di concorso attraverso una domanda cartacea, che anche se in modalità differenti da quelle individuate dal Miur, è stata recepita già dalla Amministrazione. Dunque a norma dell'art 45 del Codice dell'Amministrazione Digitale, qualunque documento trasmesso alla pubblica amministrazione con "qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax" **soddisfa il requisito della forma scritta e non deve seguire la comunicazione del documento originale.** Partendo da questo dato normativo questo ecc.mo Collegio del TAR del Lazio ha affermato che il principio ivi espresso vale sia per i documenti inviati dai privati alla pubblica amministrazione, sia per quelli trasmessi dalla pubblica amministrazione stessa verso qualunque soggetto esterno. Non vi sarebbero d'altra parte motivi razionali per escludere questa bidirezionalità. L'articolo 45 del d.lgs n.82 del 2005 vuole che *"I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".* Il valore della trasmissione di atti e documenti lì sancita per i soggetti pubblici e privati che si rivolgono alla pubblica amministrazione vale, evidentemente, anche nel senso inverso, nel caso in cui la trasmissione avvenga a cura della pubblica amministrazione verso soggetti esterni non essendovi ragioni di ordine logico per escluderlo." Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito, al riguardo, che *"La comunicazione a mezzo fax, essendo attuata mediante l'utilizzo di un sistema che consente di documentare sia la partenza che la ricezione del messaggio con il c.d. rapporto di trasmissione, è strumento idoneo a garantire con sufficiente certezza l'effettività della comunicazione stessa, quindi a far decorrere termini perentori senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire prova ulteriore quando il rapporto di trasmissione*

indichi che questa è avvenuta regolarmente, la prova contraria spettando a chi afferma la mancata ricezione per la non funzionalità dell'apparecchio ricevente"(T.A.R. Lazio Roma, sezione III, 14 febbraio 2006, n. 1066, sempre in questi termini Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2951). Anche con la sentenza n. 1254 del 13.02.2008, il Tar del Lazio sez. III quater *"si era del resto già mossa la normativa precedente (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che consente un uso generalizzato del fax nel corso dell'istruttoria, sia per la presentazione di istanze e dichiarazioni da parte dei privati (articolo 38, comma 1) che per l'acquisizione d'ufficio da parte dell'amministrazione di certezze giuridiche (articolo 43, comma 3), tanto è vero che "i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"* (articolo 43, comma 6, e articolo 45 del codice dell'amministrazione digitale prima richiamato). Anche palese nel procedimento in argomento appare la violazione della L. n. 241/90, che ha disciplinato il procedimento amministrativo, prevedendo, tra l'altro, il principio della obbligatorietà della motivazione e della partecipazione *"dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti"*. Nel caso in esame l'Amministrazione ha adottato gli impugnati provvedimenti, violando, sotto ogni profilo, i suesposti principi; difatti l'Amministrazione ha impedito a priori la partecipazione, non ha consentito nemmeno alcuna forma di partecipazione al procedimento. La partecipazione degli interessati al procedimento è prevista non solo per consentire loro di fare valere le proprie ragioni, ma anche per consentire alla stessa Amministrazione di valutare nell'iter procedimentale le eventuali osservazioni delle parti interessate e, quindi, di adottare il provvedimento dopo una approfondita istruttoria e di motivazione. La giurisprudenza ha a tal proposito precisato che *"gli artt. 7 e 8 della L. 7 Agosto 1990 n. 241, a norma dei quali occorre comunicare l'avvio di un procedimento amministrativo, hanno lo scopo di consentire all'interessato, a proposito di ogni atto amministrativo che possa ledere i suoi interessi, di proporre fatti ed argomenti e, occorrendo, di offrire dei mezzi di prova di cui l'Autorità amministrativa deve tener conto (C.d.S. Sez. VI n. 999 del 9 Agosto 1996); di conseguenza la giurisprudenza ha pure affermato che "le disposizioni del capo III (sulla partecipazione al procedimento amministrativo) della L. 7 Agosto 1990 n. 241, hanno una portata generalissima (v. C.d.S. Sez. V n. 232 del 24.02.1996 nello stesso senso C.d.S. Sez. V n. 132 del 2.2.1996); nel caso in esame però tali norme non sono state osservate. Non c'è dubbio pertanto che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate*

disposizioni della L. n. 241/90, oltre che sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

E CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI NONCHE' ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E ABBINAMENTO ex artt. 53, 55 e 56 c.p.a

Quanto al *fumus boni iuris* abbiamo già esposto diffusamente le ragioni dei ricorrenti. Relativamente al *periculum in mora* occorre anzitutto rammentare che il bando di concorso in questione dà accesso a prove selettive, non si tratta in poco di accedere od ottenere il riconoscimento di un qualche status, qualifica o altro, ma soltanto di poter concorrere insieme con tanti altri a delle prove, scritte, orali etc. forti delle proprie capacità e conoscenze ed in condizioni di pari opportunità. Ancora una volta emerge dunque l'irrazionalità e l'arbitrarietà di uno sbarramento.

Considerato che l'art. 53 c.p.a. prevede che "Nei casi d'urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio..", ritenuto che questo ecc.mo Collegio sta provvedendo **a fissare udienza di camera di consiglio per numerose cause legali connesse e/o identica alla materia qui trattata, ad esempio in data 5 maggio, si chiede la concessione di provvedimenti immediati ed urgenti e l'abbreviazione dei termini di legge, stante il danno gravissimo e irreparabile che deriverebbe ai ricorrenti dall'esclusione dal concorso, alla luce della imminente avvio delle prove d'esame individuato dal calendario del Miur per la data del 28 aprile come data di inizio.**

Si chiede la sospensione delle norme del bando e l'ammissione con riserva al concorso di cui è imminente lo svolgimento delle date relative alle prove scritte. LA ESTREMA NECESSITA' ED URGENZA SI FONDA SUL RISCHIO GRAVISSIMO E IRREPARABILE DI INCORRERE IN UNA ESCLUSIONE AUTOMATICA DEI RICORRENTI CON GRAVISSIMO RISCHIO DI VEDERE CADERE LE PROPRIE ASPETTATIVE DI CONCORRERE.

Oltre alle numerosissime Ordinanze di accoglimento che il Tar del Lazio ha emesso in occasione dell'ultimo concorso di cui al bando ddg. n.82/2012, e' utile anche rammentare che in occasione dell'ultimo concorso a Dirigenti scolastici questo ecc.mo Collegio con la ***sentenza R.G.6811/2004 depositata il 3 GIUGNO 2004 su ricorso r.G. N. 3219/2004 tra le parti Mario Granata e Ministero dell'Istruzione.*** In quella occasione il T.A.R. Lazio ha avuto modo di

decidere nei seguenti termini: “***..IL SIG. Granata è entrato nei ruoli docenti degli istituti artistici d’istruzione secondaria in regime di esclusione della laurea o del diploma di accademia delle belle arti ai fini dell’accesso. La norma di cui all’art.412 del T.U. n.297/1994 non è stata abrogata dalla disposizione transitoria di cui al T.U.165/2001. Ne consegue che si può prescindere dal possesso dei predetti titoli. Questo appunto è il senso delle disposizioni del bando di concorso relative all’idoneità, ai fini dell’ammissione alla gara, dei titoli dichiarati equiparati alla laurea..una diversa lettura renderebbe le norme del bando contrastanti con disposizioni di legge attuali..***”.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio adito l'accoglimento del presente ricorso, e per l'effetto l'annullamento del Bando impugnato nella parte in cui fosse interpretato in termini lesivi degli interessi legittimi qui rappresentati, **previa sospensiva e con concessione di provvedimenti immediati ed urgenti, nonché abbreviazione dei termini e abbinamento a cause connesse già fissate per il 5 maggio,** nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela dei ricorrenti con particolare riferimento all'ammissione con riserva degli stessi alle prove concorsuali.

In via subordinata, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda lo stesso bando ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui impugnate per la manifesta irragionevolezza delle norme del bando censurate e la conseguente violazione dell'art. 34, 33, 51 e 97 Cost. considerato che una intera categoria vede definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di partecipare al concorso, l'irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza ed in particolare, ove interpretate sfavorevolmente ai ricorrenti, della legge n.107/2015, legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 – ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; L. 133/2008; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione. Non esclusa la questione di interpretazione comunitaria circa la legittimità della esclusione di chi ha 36 mesi di servizio per contrasto con la direttiva **COMUNITARIA CE DEL 07/09/2005 N. 36 – 05/36/**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato ed ha ad oggetto la materia di pubblico impiego.

Roma, 18 aprile 2016

Avv. Elena Spina